

www.italiaoggi.it Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

ItaliaOggi Sette

Crisi di impresa: le regole fiscali

*Come gestire sul piano tributario
la riduzione dei debiti*

A CURA DI STEFANO VERNA

1. La disciplina fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione: regola generale e regime speciale

Gli strumenti previsti dall'ordinamento per gestire e superare la crisi d'impresa hanno spesso un elemento comune: la riduzione o lo stralcio dei debiti verso i creditori. Sul piano economico ciò comporta una diminuzione delle passività; sul piano tributario, secondo la regola generale, l'emersione di una sopravvenienza attiva imponibile.

L'art. 88, comma 1, Tuir include tra i componenti positivi di reddito "i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

Non sorgono particolari dubbi interpretativi con riferimento alle remissioni unilaterali del debito o agli accordi privatistici tra debitore e creditori, nei quali la riduzione del debito genera, di regola, un componente positivo imponibile.

Prima dell'introduzione di una regolamentazione specifica per le procedure concorsuali, parte

della dottrina sosteneva, però, l'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive maturate nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Si valorizzava l'assenza di una effettiva capacità contributiva dell'impresa in dissesto. In questa prospettiva, la tassazione del cosiddetto "bonus concordatario" avrebbe potuto compromettere le finalità della procedura, sottraendo risorse al soddisfacimento dei creditori e aggravando la situazione economico-finanziaria del debitore, fino a rendere vano il tentativo di risanamento.

Il legislatore ha progressivamente recepito tale impostazione. In una prima fase ha introdotto nell'art. 88 Tuir il comma 4, prevedendo la non imponibilità della "riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo", in coerenza con la logica liquidatoria di tali procedure. Successivamente, con il dlgs n. 147/2015, è stato inserito il comma 4-ter, che ha ridisegnato in modo più organico il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione, delineando un sistema più articolato che si caratterizza per tre profili fondamentali:

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

- distingue tra procedure a finalità liquidatoria e procedure tese alla continuità aziendale (procedure di risanamento), prevedendo regimi fiscali differenziati;
- definisce criteri specifici per determinare la quota imponibile o esclusa nelle procedure di risanamento, tramite il confronto con: perdita d'esercizio e perdite pregresse, interessi passivi indeducibili ed eccedenze Ace;
- estende la disciplina anche alle procedure estere equivalenti con riferimento a Stati o territori con adeguato scambio di informazioni.

Si è così passati dalla regola generale di imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti a un sistema speciale. Tale sistema mantiene il principio della rilevanza fiscale, ma lo modula in base alla natura e alle finalità della procedura di regolazione della crisi.

2. Procedure liquidatorie: esclusione integrale delle sopravvenienze da esdebitazione

Quando la riduzione dei debiti avviene nelle procedure di natura liquidatoria, il legislatore prevede un regime di piena neutralità fiscale. Il primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 Tuir stabilisce che non costituiscono sopravvenienze, e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, "le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni".

L'esclusione è integrale e incondizionata. Non richiede confronti con perdite pregresse, interessi indeducibili o altre posizioni soggettive. La scelta si spiega con la natura di tali procedure, segnate dalla cessazione dell'attività e dalla destinazione dell'intero patrimonio al soddisfacimento dei creditori.

Nelle procedure liquidatorie l'imprenditore perde la disponibilità dei beni e non consegue un effettivo arricchimento. La riduzione dei debiti è, sul piano contabile, la sopravvenuta insussistenza di una passività. Sul piano sostanziale, però, non emerge una capacità contributiva effettiva. Il "beneficio" dello stralcio si risolve nella mera estinzione di obbligazioni che non sarebbero state soddisfatte per incapienza dell'attivo.

Su questo presupposto si fondava già, nella formulazione originaria del Tuir, l'esclusione del cosiddetto "bonus da concordato", cioè della differenza tra i debiti originari e il minore soddisfacimento dei creditori in sede concorsuale. La relazione illustrativa al Testo unico chiariva che la sopravvenienza attiva presuppone continuità dell'impresa e determinazione del reddito in base al bilancio d'esercizio. Presupposti che vengono meno quando l'attività è destinata a cessare e il patrimonio è integralmente devoluto ai creditori.

Considerazioni analoghe valgono per il concordato fallimentare (oggi concordato nella liquidazione giudiziale), dove lo spossamento è ancora più marcato. In questi casi la procedura non mira alla prosecuzione dell'attività e alla produzio-

ne di nuovi redditi, ma a liquidare l'attivo e a ripartirne il ricavato tra i creditori.

L'esclusione integrale prevista dal primo periodo del comma 4-ter risponde quindi a coerenza sistematica e al principio di capacità contributiva. In assenza di continuità aziendale e di patrimonio residuo, la riduzione dei debiti non esprime nuova ricchezza imponibile.

3. Procedure di risanamento: esclusione limitata e meccanismo di neutralizzazione compensativa

Diverso, e più articolato, è il trattamento delle sopravvenienze attive da esdebitazione nelle procedure di risanamento. Si tratta di strumenti che presuppongono la prosecuzione dell'attività e il ritorno in bonis del debitore

Qui non vi è cessazione dell'attività né integrale spossamento del patrimonio. Vi è un percorso di riequilibrio economico-finanziario di un'impresa destinata a restare sul mercato e a produrre reddito negli esercizi successivi. Questa prospettiva di continuità giustifica una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista per le procedure liquidatorie.

Il secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 Tuir stabilisce che la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva imponibile solo per la parte che eccede:

- "le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 Tuir, senza applicazione del limite ordinario dell'80%";
- "la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- "gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico"

La sopravvenienza da esdebitazione viene quindi confrontata, in via prioritaria, con le posizioni fiscali "latenti" dell'impresa. Solo l'eventuale eccedenza beneficia dell'esclusione da imposizione.

La logica è evitare una duplicazione del beneficio. Da un lato, si impedisce che la ristrutturazione del debito sia vanificata da un'imposizione immediata, sottraendo risorse al risanamento. Dall'altro, si evita che l'impresa in continuità cumuli la non imponibilità della sopravvenienza con l'integrale utilizzo futuro di perdite, interessi indeducibili o eccedenze Ace maturate in connessione con i debiti stralciati.

3.1. La nozione sostanziale di "procedura di risanamento" e il criterio della continuità aziendale

Il comma 4-ter dell'art. 88 Tuir individua gli istituti cui si applica il regime di favore, seppure in forma limitata. La norma richiama il "concordato di risanamento", l'"accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti". Tale elencazione non può essere letta in modo meramente formale: la qualificazione di una procedura come "di risanamento" richiede un inquadramento sistematico, fondato sulla funzione economico-giuridica dello strumento e non sulla sola denominazione.

La legge fallimentare, infatti, non utilizzava l'espressione "concordato di risanamento". Distingueva invece tra concordato liquidatorio e concordato con continuità aziendale (art. 186-bis l. fall.). La continuità aziendale, come elaborata dalla giurisprudenza e poi recepita dal Codice della crisi, può assumere due forme:

- continuità diretta, quando l'attività prosegue in capo al debitore;
- continuità indiretta, quando l'azienda è ceduta, conferita o affittata a un terzo che ne prosegue l'esercizio.

In termini sostanziali, non rileva l'identità del soggetto che esercita l'attività, bensì la permanenza dell'azienda come complesso produttivo funzionante e il ruolo della continuità nella realizzazione del piano.

La ratio del secondo periodo dell'art. 88, comma 4-ter, è però quella di evitare che il soggetto che prosegue l'attività cumuli la detassazione delle sopravvenienze da esdebitamento con il mantenimento di perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze Ace, utilizzabili per compensare redditi futuri. La limitazione della non imponibilità serve dunque a prevenire una duplicazione del beneficio fiscale in capo a chi continuerà a produrre reddito. Proprio alla luce di tale logica, il Ministero dell'economia e delle finanze, nella risposta n. 5-00047 resa in Commissione finanze il 19/6/2018 a un'interrogazione parlamentare, ha chiarito che i concordati in continuità aziendale indiretta possono essere equiparati, ai fini fiscali, ai concordati liquidatori quando l'impresa debitrice, dopo aver ceduto o conferito l'azienda in esecuzione del piano, cessa la propria attività.

La precisazione è significativa. Nella continuità diretta non vi sono dubbi: l'impresa prosegue l'attività e conserva posizioni fiscali utilizzabili in futuro, sicché trova applicazione la disciplina delle procedure di risanamento e la detassazione delle sopravvenienze è limitata.

Nella continuità indiretta, invece, tale continuità non implica necessariamente la prosecuzione dell'attività da parte del debitore. Se l'azienda viene trasferita a un terzo e il debitore cessa l'attività, le posizioni fiscali (perdite, interessi indeducibili, eccedenze Ace) restano normalmente in capo al soggetto che esce dal mercato e non possono essere utilizzate in futuro. In tal caso non sussiste il rischio di duplicazione del beneficio fiscale, che giustifica la limitazione prevista dal secondo periodo del comma 4-ter.

Ne consegue che, quando il debitore cessa l'attività dopo il trasferimento dell'azienda, la sopravvenienza da esdebitamento può beneficiare della esclusione integrale da imposizione, secondo il regime proprio delle procedure liquidatorie.

3.2. Piani attestati e requisito della pubblicazione

Con riferimento ai piani attestati di risanamento, la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione è subordinata, ai fini tributari, alla pubblicazione del piano nel Registro delle imprese.

La riduzione dei debiti, infatti, non discende automaticamente dal piano in sé, ma dagli accordi conclusi con i creditori nella sua esecuzione. Il piano attestato funge da cornice e da certificazione della fattibilità del risanamento; gli effetti esdebitativi, però, si producono tramite singole pattuizioni con i creditori. La detassazione prevista dall'art. 88, comma 4-ter, riguarda quindi solo lo stralcio dei debiti derivante da accordi inseriti in un piano attestato conforme ai requisiti di legge e regolarmente pubblicato. Restano invece escluse le transazioni isolate o gli accordi privatistici non riconducibili a un piano formalizzato e reso conoscibile ai terzi.

La pubblicazione nel Registro delle imprese, pur non essendo un requisito indefettibile ai fini civilistici della validità del piano, conferisce ufficialità e data certa all'operazione e rende oggettivamente verificabile il collegamento tra la riduzione dei debiti e uno strumento di regolazione della crisi qualificato dall'ordinamento.

Questa esigenza è particolarmente avvertita perché il piano attestato si perfeziona fuori da un procedimento giudiziale e non è soggetto a omologazione. In assenza di un controllo giurisdizionale, la pubblicazione costituisce il presidio minimo richiesto dal legislatore tributario per riconoscere il regime di favore.

3.3. Estensione ai nuovi strumenti del Codice della crisi e criticità interpretative

La distinzione tra procedure liquidatorie e procedure di risanamento ha assunto un rilievo ancora maggiore a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta dopo l'introduzione del comma 4-ter dell'art. 88 Tuir a opera del dlgs n. 147/2015. La disposizione fiscale, infatti, è rimasta formalmente invariata, mentre il diritto della crisi d'impresa ha conosciuto un profondo riassetto, dapprima con il dl n. 118/2021 e, in via sistematica, con il dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che ha introdotto una pluralità di nuovi strumenti di regolazione.

In assenza di un immediato adeguamento testuale del comma 4-ter, si è posto il problema di stabilire se e in quale misura la disciplina fiscale potesse applicarsi anche ai nuovi istituti. Un primo coordinamento espresso è stato previsto con riferimento alla composizione negoziata della crisi, le cui sopravvenienze attive sono state equiparate a quelle derivanti da procedure di risanamento, a condizione che gli accordi conclusi all'esito del percorso siano pubblicati nel Registro delle imprese (art. 25-bis, comma 5, Codice della crisi). Si è trattato, tuttavia, di un intervento puntuale e circoscritto, che non ha risolto in via generale le questioni interpretative.

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

Il comma 4-ter, infatti, non contiene una definizione astratta di “procedure di risanamento” o di “procedure liquidatorie”, ma si limita a richiamare specifici istituti. Questa tecnica normativa, di tipo casistico, si è rivelata problematica in un sistema concorsuale in rapida evoluzione, nel quale nuovi strumenti sono stati progressivamente affiancati o sostituiti a quelli previgenti.

Consapevole di tale criticità, l’art. 9 della legge delega della riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023), ha previsto l’estensione espressa della disciplina fiscale a tutti gli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal Codice, mantenendo la distinzione tra strumenti con finalità liquidatorie e strumenti orientati alla continuità aziendale. L’intento era chiaramente quello di riallineare la disciplina tributaria al nuovo assetto concorsuale, superando le rigidità derivanti dal rinvio a istituti ormai superati o ridenominati.

Prima dell’intervento chiarificatore del dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, l’Agenzia delle entrate aveva tuttavia adottato un orientamento restrittivo, negando l’applicazione del comma 4-ter agli istituti non espressamente menzionati nella norma. Significative, in tal senso, sono le risposte a interpello nn. 177 e 179 del 7 luglio 2025, con le quali l’Amministrazione ha escluso l’applicabilità della disciplina, rispettivamente, alla liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato e al concordato semplificato liquidatorio, senza valorizzarne l’evidente assimilabilità funzionale alle procedure liquidatorie già contemplate.

Tale impostazione ha messo in luce i limiti di una lettura ancorata esclusivamente al dato letterale, incapace di adattarsi alla trasformazione del diritto della crisi.

3.4 La norma di interpretazione autentica del dlgs n. 186/2025 e il coordinamento dell’art. 88, comma 4-ter, Tuir con il Codice della crisi

Per superare le incertezze interpretative richiamate, l’art. 8, comma 1, del dlgs 4 dicembre 2025, n. 186 ha introdotto una disposizione espressamente qualificata come norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, Tuir, ai fini di chiarire l’ambito applicativo della norma e ribadire la distinzione tra procedure liquidatorie e strumenti di risanamento.

Sono qualificate come procedure liquidatorie, con applicazione del primo periodo (esclusione integrale da imposizione delle riduzioni dei debiti):

- il concordato nella liquidazione giudiziale;
- il concordato minore liquidatorio;
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Sono invece ricondotte alle procedure di risanamento, disciplinate dal secondo periodo (detassazione limitata e subordinata alla verifica delle perdite e delle altre posizioni soggettive), le riduzioni dei debiti intervenute nell’ambito di:

- concordato minore in continuità aziendale;
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 Ccii;

- piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese;
- piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.

Come chiarisce la relazione illustrativa, l’intervento si è reso necessario per colmare il mancato coordinamento tra disciplina fiscale e nuovi strumenti di regolazione della crisi, operativi dal 15 luglio 2022.

La tecnica adottata è quella dell’interpretazione autentica. Il testo del comma 4-ter non è stato formalmente modificato. Non sono state neppure sostituite espressioni ormai superate (come “concordato di risanamento”) con le nuove categorie del Codice della crisi.

Tuttavia, l’inclusione del concordato minore in continuità tra le procedure di risanamento consente di ricondurre, in via sistematica, alla stessa categoria anche il concordato preventivo in continuità aziendale, in coerenza con la sua funzione economica.

Restano, però, alcuni profili problematici.

Con riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis Ccii, la norma di interpretazione autentica lo ricomprende esclusivamente tra le procedure disciplinate dal secondo periodo del comma 4-ter, presupponendone la natura strutturalmente “in continuità”. Tale impostazione è coerente con la logica del Codice della crisi e con la relazione illustrativa del Terzo decreto correttivo (dlgs n. 136/2024), che valorizzano la funzione conservativa dell’istituto. La norma non estende il primo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, al piano di ristrutturazione, quando questo presenti caratteri liquidatori, ipotesi ritenuta ammissibile dal Tribunale di Roma (25 marzo 2025), anche se in contrasto con altre pronunce. L’istituto finisce così per essere assimilato agli accordi di ristrutturazione, come emerge anche dall’interpello n. 79/2025, nonostante che l’art. 64-bis, comma 9, Ccii richiami varie norme del concordato preventivo. Se il piano comporta in concreto la cessazione dell’attività, sarebbe più coerente applicare il regime delle procedure liquidatorie, con esclusione integrale delle sopravvenienze.

In secondo luogo, desta perplessità la mancata inclusione tra le procedure liquidatorie della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato, che per le imprese minori svolge una funzione analoga alla liquidazione giudiziale. Le riduzioni dei debiti restano infatti escluse sia dall’art. 183 Tuir (limitato a liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), sia dal primo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, con il rischio di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a procedure sostanzialmente analoghe.

Infine, vanno considerati gli effetti temporali della disposizione.

Per definizione, una norma interpretativa non introduce un precetto nuovo, ma chiarisce il significato di una disposizione preesistente, individuando quale sia, secondo il legislatore, l’unica lettura conforme alla volontà originaria. In questa prospettiva, essa è destinata a operare retroattivamente, incidendo anche sui rapporti sor-

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

ti anteriormente alla sua entrata in vigore e superando i contrasti applicativi emersi nella prassi amministrativa o nella giurisprudenza.

La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia precisato che tale retroattività non è illimitata. Essa incontra i vincoli derivanti dai principi di ragionevolezza, tutela dell'affidamento e certezza del diritto, nonché dal rispetto delle situazioni giuridiche ormai consolidate.

Nel caso in esame, il legislatore ha scelto quindi una soluzione intermedia. Da un lato, ha affermato, mediante la qualificazione della disposizione come interpretativa, la correttezza di una lettura estensiva dell'art. 88, comma 4-ter, Tuir, includendo tra le procedure rilevanti anche i nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi: in tal modo, la disciplina viene proiettata retroattivamente, con l'effetto di ricondurre nell'alveo applicativo della norma fattispecie che, secondo l'orientamento restrittivo dell'Amministrazione finanziaria, ne erano rimaste escluse.

Dall'altro lato, il comma 2 dell'art. 8 del decreto esclude espressamente il rimborso delle maggiori imposte versate in base a interpretazioni difformi da quella ora consacrata. Ciò significa che i contribuenti che, in ossequio all'indirizzo restrittivo dell'Agenzia delle entrate, abbiano assoggettato a tassazione sopravvenienze che, alla luce della nuova interpretazione, sarebbero risultate non imponibili (in tutto o in parte), non possono pretendere la restituzione delle somme versate.

Il risultato è una retroattività "asimmetrica": piena sul piano interpretativo e applicativo per il futuro e per i rapporti non definiti, ma neutralizzata sul piano restitutorio per le situazioni ormai consolidate.

4. Meccanismi applicativi della detassazione nelle procedure di risanamento

La disciplina della detassazione delle sopravvenienze attive nelle procedure di risanamento mira a evitare una duplicazione del beneficio fiscale. I debiti falcidiati sono infatti spesso collegati a costi già dedotti in passato; l'esclusione integrale della sopravvenienza, unita al riporto delle perdite generate da tali costi, determinerebbe un vantaggio ingiustificato.

Per questo motivo il secondo periodo dell'art. 88, comma 4-ter, Tuir prevede che la sopravvenienza sia esclusa da imposizione solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, senza applicazione del limite dell'80%. La detassazione opera quindi nei soli limiti necessari a evitare l'emersione di un'imposta che, senza la procedura di risanamento, non si sarebbe generata.

4.1. La prima limitazione: coordinamento con la perdita di periodo e prevenzione della formazione di nuove perdite

La prima limitazione, prevista dal secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 Tuir, riguarda il coordinamento tra la sopravvenienza attiva da esdebitazione e la perdita fiscale del periodo in cui essa emerge.

La norma, infatti, non mira solo a "consumare" le perdite pregresse. Mira anche a evitare che

l'esclusione della sopravvenienza generi, nello stesso esercizio, una nuova perdita fiscale riportabile. Senza questo presidio, l'impresa potrebbe ottenere un doppio vantaggio: detassazione della riduzione dei debiti e formazione di una perdita da usare negli anni successivi.

La formulazione, però, presenta una criticità logica. La norma stabilisce che la sopravvenienza non è imponibile per la parte che eccede la perdita di periodo. Tuttavia, la perdita di periodo si determina includendo anche la sopravvenienza. Ne deriva un circolo: la perdita dipende dalla sopravvenienza, ma la quota non imponibile dipende dalla perdita.

Per superare l'incongruenza, occorre determinare prima la perdita di periodo al netto della sopravvenienza: si calcola il risultato fiscale come se la sopravvenienza non fosse intervenuta. Questo importo è la "perdita teorica". Solo dopo si confronta la perdita teorica con la sopravvenienza.

Il meccanismo si riassume così: si calcola il risultato fiscale "ordinario" senza sopravvenienza (Ro);

se $Ro \geq 0$ (nessuna perdita teorica), la sopravvenienza può essere integralmente esclusa (nei limiti e condizioni del 4-ter);

se $Ro < 0$ (perdita teorica), la sopravvenienza è imponibile fino a concorrenza della perdita teorica; solo l'eccedenza è non imponibile.

Il reddito imponibile è quindi pari al risultato d'esercizio (comprensivo della sopravvenienza), diminuito solo della quota che, secondo tale confronto, non concorre al reddito.

Di seguito alcuni esempi.

a) Reddito "ordinario" capiente rispetto alla sopravvenienza

Si ipotizzi:

- Reddito complessivo (inclusa sopravvenienza): 500.000
- Sopravvenienza attiva: 300.000
- Risultato "ordinario" (500.000 - 300.000): 200.000

Non vi è perdita teorica. Pertanto:

- Quota non imponibile (variazione in diminuzione): 300.000
- Reddito imponibile finale: 200.000

La sopravvenienza è integralmente esclusa, perché la sua neutralizzazione non genera una perdita fiscale.

b) Reddito "ordinario" insufficiente rispetto alla sopravvenienza

Si ipotizzi:

- Reddito complessivo (inclusa sopravvenienza): 200.000
 - Sopravvenienza attiva: 300.000
- Il risultato "ordinario" (200.000 - 300.000) è -100.000: questa è la perdita teorica.

In tal caso:

- Perdita teorica: -100.000
- Sopravvenienza imponibile: 100.000
- Sopravvenienza non imponibile: 200.000
- Reddito imponibile finale: 0

La sopravvenienza è imponibile fino a concorrenza della perdita teorica (100.000). Solo l'eccedenza (200.000) è esclusa. Il risultato finale è zero, senza nuova perdita riportabile.

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

c) Perdita già esistente prima della sopravvenienza

Si ipotizzi:

- Risultato complessivo (inclusa sopravvenienza): -100.000

- Sopravvenienza attiva: 300.000

Il risultato "ordinario" (-100.000 - 300.000) è -400.000: questa è la perdita teorica.

Poiché la perdita teorica (400.000) supera la sopravvenienza (300.000):

- Sopravvenienza non imponibile: 0
- Perdita fiscale finale: -100.000

La sopravvenienza non eccede la perdita teorica e resta imponibile per intero. La perdita fiscale rimane quella risultante dal conto economico.

4.2. Il secondo limite: perdite pregresse ex art. 84 Tuir e deroga al limite dell'80%

Il meccanismo delineato dal comma 4-ter dell'art. 84 Tuir si articola secondo una sequenza applicativa rigorosa.

In primo luogo, come già evidenziato, la sopravvenienza attiva da esdebitazione deve essere confrontata con la perdita di periodo. La quota di sopravvenienza necessaria ad azzerare la perdita teorica, determinata escludendo la sopravvenienza stessa, concorre alla formazione del reddito esclusivamente per impedire la creazione o l'ampliamento di una nuova perdita fiscale riportabile.

Solo dopo aver neutralizzato la perdita di periodo si passa al secondo livello di verifica, rappresentato dalle perdite fiscali pregresse di cui all'art. 84 Tuir. La disposizione stabilisce che, nelle procedure di risanamento, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza imponibile per la parte che eccede tali perdite, "senza considerare il limite dell'80%".

Se infatti si applicasse il limite dell'80%, una parte delle perdite resterebbe inutilizzata e potrebbe essere utilizzata in futuro, pur a fronte di una già avvenuta detassazione (totale o parziale) della sopravvenienza.

L'interpretazione della norma è stata affrontata espressamente dall'Agenzia delle entrate nelle risposte a interpello n. 85 del 23 novembre 2018 e n. 120 del 19 dicembre 2018, nelle quali sono stati chiariti anche i profili operativi della disciplina, che si articolano in due momenti.

1. Quadro RF - Determinazione della quota non imponibile

Nel quadro RF si determina la parte di sopravvenienza che non concorre alla formazione del reddito.

L'operazione avviene in due passaggi logici:

1. Si individua la perdita di periodo "teorica", calcolata senza considerare la sopravvenienza attiva.

2. Si sommano le ulteriori posizioni soggettive rilevanti:

- o perdite pregresse,
- o interessi passivi indeducibili ex art. 96 Tuir,
- o eccedenze Ace.

La variazione in diminuzione da operare in RF è pari alla quota di sopravvenienza che eccede:

- la perdita teorica (primo presidio) e
- le posizioni soggettive disponibili (secondo presidio).

In formula logica:

Quota non imponibile = Sopravvenienza - (Perdita teorica + Posizioni soggettive)

Se il risultato è negativo o pari a zero, non si effettua alcuna variazione in diminuzione.

Il risultato dopo la variazione rappresenta il reddito imponibile lordo, da indicare nel quadro RN, che include la quota di sopravvenienza rimasta fiscalmente rilevante.

2. Quadro RN - Utilizzo delle perdite pregresse

Nel quadro RN si procede al consumo effettivo delle perdite pregresse.

Le perdite devono essere utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile lordo determinato in RF, senza applicazione del limite dell'80%.

Pertanto: in RF si determina quanta sopravvenienza resta imponibile; in RN si utilizzano le perdite per abbattere il reddito che incorpora tale quota imponibile.

Esempi applicativi

ESEMPIO 1: Perdita teorica e perdite pregresse superiori alla sopravvenienza

- Reddito (comprensivo della sopravvenienza): 200.000

- Sopravvenienza attiva: 300.000

- Perdite pregresse: 400.000

1) Perdita teorica

$200.000 - 300.000 = -100.000$

La sopravvenienza, per 100.000, serve ad azzerare la perdita teorica.

Quota residua della sopravvenienza: $300.000 - 100.000 = 200.000$

2) Applicazione del comma 4-ter

Poiché le perdite pregresse (400.000) sono superiori alla sopravvenienza residua (200.000), non si realizza alcuna eccedenza detassabile. Pertanto, non si effettua alcuna variazione in diminuzione.

Quadro RF

- Variazione in diminuzione: 0

- Reddito imponibile lordo: 200.000

Quadro RN

- Perdite pregresse utilizzate (senza limite dell'80%): 200.000

- Perdite residue: 200.000

Reddito imponibile finale: 0

Effetto: la sopravvenienza è imponibile solo per neutralizzare la perdita teorica; il reddito imponibile lordo è poi azzerato mediante utilizzo delle perdite pregresse, che si riducono di pari importo.

ESEMPIO 2: Reddito ordinario positivo e perdite pregresse inferiori alla sopravvenienza

- Reddito d'impresa (comprensivo della sopravvenienza): 350.000

- Sopravvenienza attiva: 300.000

- Perdite pregresse: 250.000

1) Reddito ordinario

$350.000 - 300.000 = 50.000$

Non emerge perdita teorica.

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

2) Secondo confronto: sopravvenienza vs perdite pregresse

Poiché non vi è perdita teorica, l'intera sopravvenienza (300.000) è rilevante per il secondo periodo.

Le perdite pregresse ammontano a 250.000.

Quota non imponibile = $300.000 - 250.000 = 50.000$

Quadro RF

- Variazione in diminuzione: 50.000
- Reddito imponibile lordo: $350.000 - 50.000 = 300.000$

Quadro RN

- Perdite pregresse utilizzate: 250.000
- Perdite residue: 0

Reddito imponibile finale: 50.000

Effetto:

Potrebbe ritenersi che le perdite pregresse debbano essere utilizzate prioritariamente per compensare il reddito ordinario del periodo (50.000), con un imponibile finale pari a zero. Tuttavia tale soluzione non appare coerente con la ratio del comma 4-ter. Le perdite devono essere infatti confrontate anzitutto con la sopravvenienza da esdebitazione, contropartita di costi già dedotti, e risultano quindi assorbite da quest'ultima. Il reddito imponibile finale coincide così con il solo reddito ordinario del periodo (50.000) e le perdite pregresse risultano integralmente consumate.

Un'impostazione parzialmente diversa, e non del tutto coerente sul piano sistematico, emerge dalla risposta a interpello n. 183/2023. In tale sede, con riferimento a un piano attestato di risanamento, l'Agenzia delle entrate ha prospettato un metodo operativo che prevede: (i) la determinazione del reddito di periodo al lordo della sopravvenienza; (ii) l'utilizzo delle perdite pregresse ai sensi dell'art. 84 Tuir, nei limiti dell'80%, prioritariamente sul reddito ordinario; (iii) la successiva compensazione della sopravvenienza con le perdite residue e con le eccedenze di interessi passivi; (iv) la detassazione dell'eventuale quota residua ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter.

ESEMPIO 3 - Coordinamento tra perdita teorica, perdite pregresse, interessi indeducibili ed eccedenze Ace

- Componenti positivi (esclusa sopravvenienza): 100.000
- Componenti negativi deducibili: 250.000
- Perdita teorica (senza sopravvenienza): -150.000
- Sopravvenienza attiva: 400.000
- Perdite pregresse: 120.000
- Interessi passivi indeducibili ex art. 96 Tuir: 30.000
- Eccedenza Ace: 20.000

Totale posizioni soggettive disponibili: 170.000

1) Primo confronto: sopravvenienza vs perdita teorica

La sopravvenienza deve anzitutto neutralizzare la perdita teorica di periodo: $400.000 - 150.000 = 250.000$. I primi 150.000 della sopravvenienza sono imponibili (per evitare la formazione di una perdita riportabile). Residua una quota di 250.000 da confrontare con le posizioni soggettive pregresse.

2) Secondo confronto: quota residua vs posizioni soggettive

Le posizioni soggettive complessive ammontano a 170.000.

Poiché esse sono inferiori alla quota residua della sopravvenienza (250.000), ne consegue che:

- Quota imponibile della sopravvenienza: 170.000
- Quota non imponibile: $80.000 (250.000 - 170.000)$

Effetti dichiarativi

Quadro RF

Reddito civilistico dell'esercizio:

$-150.000 + 400.000 = 250.000$

Variazione in diminuzione ex art. 88, co. 4-ter: 80.000

Reddito imponibile lordo:

$250.000 - 80.000 = 170.000$

Quadro RN

Il reddito imponibile lordo (170.000) viene integralmente assorbito mediante utilizzo delle posizioni soggettive:

- Perdite pregresse utilizzate: 120.000
- Interessi indeducibili utilizzati: 30.000
- Ace utilizzata: 20.000

Totale utilizzato: 170.000

Reddito imponibile finale: 0

Effetto:

La sopravvenienza è imponibile solo nei limiti necessari a "consumare" le posizioni soggettive pregresse (170.000). L'eccedenza (80.000) è non imponibile.

L'esempio evidenzia con chiarezza la struttura bifasica del comma 4-ter: prima si azzerava la perdita teorica, poi si consumano le posizioni fiscali pregresse; solo l'eventuale eccedenza residua della sopravvenienza resta effettivamente detassata.

4.3. Le perdite trasferite al consolidato nazionale (terzo periodo del comma 4-ter)

Il terzo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 Tuir, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), del dlgs n. 147/2015, estende il meccanismo di neutralizzazione della sopravvenienza da esdebitazione anche alle perdite trasferite al consolidato nazionale ex art. 117 Tuir e non ancora utilizzate.

La norma risponde a un'esigenza di coerenza sistematica. Se la società che ottiene la riduzione dei debiti ha maturato perdite durante il consolidato e le ha trasferite alla fiscal unit, tali perdite restano riferibili alla stessa società. Se fossero escluse dal comma 4-ter, si avrebbe una duplicazione del vantaggio fiscale: detassazione della sopravvenienza e, insieme, permanenza di perdite ancora utilizzabili nel consolidato.

La ratio antielusiva del secondo periodo del comma 4-ter si estende quindi anche alle perdite "esteriorizzate" nel consolidato, purché:

- siano riferibili alla società debitrice che beneficia dell'esdebitazione;
- non siano state ancora utilizzate in compensazione dei redditi del gruppo.

Rilevano solo le perdite prodotte dalla stessa società debitrice e trasferite al consolidato, non quelle generate dalle altre società aderenti. Que-

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

sto principio è affermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 85 del 23 novembre 2018.

Da ciò derivano due corollari:

- le perdite trasferite al consolidato dalle altre società restano regolate dalle norme ordinarie e non si considerano "consumate" per effetto della sopravvenienza della debitrice;
- solo le perdite riferibili alla debitrice entrano nel meccanismo di neutralizzazione del comma 4-ter.

Sul piano applicativo, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni non del tutto coincidenti sulla gestione delle perdite trasferite al consolidato.

a) Risposta n. 85/2018 – Approccio "di gruppo"

Secondo questa impostazione, la perdita trasferita dalla società debitrice e non ancora utilizzata viene compensata direttamente nel quadro CN del modello CNM. Ne deriva una riduzione del reddito complessivo consolidato e una rettifica delle perdite riportabili nel quadro CS.

In questo schema la sopravvenienza confluisce nel reddito trasferito al consolidato e può incidere indirettamente sul limite dell'80% applicabile alle perdite delle altre società, ampliandone la soglia di utilizzo.

L'effetto può quindi risultare espansivo anche per le posizioni fiscali delle altre società del gruppo.

Esempio

Alfa (società debitrice)

- Reddito ordinario: 50.000
- Sopravvenienza: 200.000
- Perdite pregresse di Alfa trasferite al consolidato e non ancora utilizzate: 180.000

Beta

- Reddito: 30.000
- Perdite pregresse: 290.000

Alfa – quadro RF

- Variazione in diminuzione: $200.000 - 180.000 = 20.000$
- Reddito trasferito al consolidato: $250.000 - 20.000 = 230.000$

Consolidato (CNM)

Redditi trasferiti:

- Alfa: 230.000
- Beta: 300.000

Reddito complessivo consolidato: 530.000

1) Utilizzo perdite Alfa

$530.000 - 180.000 = 350.000$

2) Utilizzo perdite Beta

Il limite si calcola sul reddito complessivo prima delle perdite: $80\% \text{ di } 530.000 = 424.000$

Beta può utilizzare tutte le proprie perdite (290.000), perché inferiori al limite.

Imponibile consolidato finale

$530.000 - 180.000 - 290.000 = 60.000$

b) Risposta n. 160/2019 – Approccio "individuale"

Con la risposta n. 160 del 27 maggio 2019, l'Agenzia adotta una soluzione più aderente alla logica soggettiva del comma 4-ter. Le perdite pregresse della società debitrice devono essere utilizzate prioritariamente in capo alla stessa, tramite

variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione; solo il reddito così determinato viene trasferito alla fiscal unit; il quadro CS del modello CNM va rettificato per evitare un doppio utilizzo delle medesime perdite.

Qui la neutralizzazione opera già a livello della singola società. Il reddito trasferito al consolidato risulta già "depurato" e non altera il meccanismo di utilizzo delle perdite delle altre società.

Si riproduce il medesimo esempio

Alfa – quadro RF

Reddito civilistico: 250.000

Variazione in diminuzione: 20.000

Reddito imponibile lordo: 230.000

Utilizzo perdite Alfa (senza limite 80%): 180.000

Reddito Alfa trasferito al consolidato: $230.000 - 180.000 = 50.000$

Consolidato (CNM)

Redditi:

- Alfa: 50.000
- Beta: 300.000

Reddito complessivo consolidato: 350.000

Limite 80% per Beta

$80\% \text{ di } 350.000 = 280.000$

Beta può utilizzare solo 280.000 delle proprie perdite (non 290.000).

Imponibile consolidato finale

$350.000 - 280.000 = 70.000$

Perdite Beta residue: 10.000

La seconda soluzione appare sistematicamente più coerente con la funzione dell'art. 88, comma 4-ter, che dovrebbe incidere esclusivamente sulla posizione della società beneficiaria dell'esdebitazione, senza produrre effetti indiretti sulle altre società del gruppo.

Destinazione e utilizzo delle perdite fiscali dopo l'interruzione del consolidato

La sorte delle perdite fiscali trasferite al consolidato dipende dalla società cui sono riferibili e dalle vicende del regime di consolidamento.

1. Perdite riferibili alla società che realizza la sopravvenienza attiva

Tali perdite rilevano nel meccanismo dell'art. 88, comma 4-ter e possono essere utilizzate integralmente — senza applicazione del limite dell'80% — nella determinazione del reddito complessivo globale del consolidato (quadro CN del modello CNM), fino a concorrenza della sopravvenienza da esdebitamento.

2. Perdite riferibili ad altre società per le quali il consolidato prosegue

Restano utilizzabili nell'ambito del consolidato secondo le regole ordinarie previste dall'art. 118, comma 1, Tuir.

3. Perdite riferibili ad altre società per le quali il consolidato si interrompe e che rimangono nella disponibilità della consolidante:

continuano a essere utilizzabili dalla consolidante secondo le regole ordinarie del consolidato, in base al criterio generale previsto dall'art. 124, comma 4, Tuir.

4. Perdite riferibili ad altre società per le quali il consolidato si interrompe e che sono riattribuite alle società che le hanno prodotte

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

Tali perdite tornano nella disponibilità delle suddette singole società e diventano utilizzabili secondo le regole ordinarie dell'art. 84 Tuir, ove ciò sia previsto dall'accordo di consolidamento.

Quando le perdite trasferite alla fiscal unit provengono sia dalla società debitrice sia da altre società del gruppo, la quota imputabile a ciascuna società deve essere individuata secondo i criteri stabiliti nell'accordo di consolidamento per le ipotesi di interruzione del regime. In mancanza di specifiche previsioni contrattuali, si applica il criterio residuale previsto dall'art. 124, comma 4, Tuir.

5. Uscita dal consolidato della società debitrice

Se la società che beneficia dell'esdebitazione esce dal perimetro del consolidato, occorre distinguere tra:

- perdite riattribuite alla società uscente, che assumono rilevanza ai fini dell'art. 88, comma 4-ter;
- perdite rimaste nella disponibilità della fiscal unit, che continuano a essere utilizzabili secondo le regole ordinarie del consolidato, a condizione che la sopravvenienza attiva si realizzi in un periodo d'imposta nel quale il consolidato non è più vigente con riguardo alla società debitrice; diversamente, trova applicazione la regola al punto 1 sopra descritta.

4.5. Il terzo limite: gli interessi passivi in deducibili ex art. 96 Tuir ed eccedenze Ace

Oltre alle perdite fiscali, l'art. 88, comma 4-ter, Tuir include tra i limiti alla detassazione della sopravvenienza da esdebitamento anche:

- le eccedenze di interessi passivi e oneri finanziari assimilati in deducibili ex art. 96 Tuir (cioè la quota eccedente il 30% del ROL, riportabili agli esercizi successivi);
- le eccedenze Ace di cui all'art. 1, comma 4, D. L. n. 201/2011.

La ratio è la stessa già vista per le perdite pregresse: evitare che la detassazione della sopravvenienza si cumuli con la permanenza di posizioni riportabili idonee a ridurre i redditi futuri.

Interessi passivi in deducibili

Le eccedenze di interessi passivi non danno una deduzione immediata, ma rappresentano un beneficio fiscale potenziale che dipende dalla futura capienza del 30% del ROL. Se la sopravvenienza fosse esclusa integralmente senza considerare tali eccedenze, l'impresa otterrebbe un doppio vantaggio: detassazione dello stralcio dei debiti e successiva deduzione degli interessi riportati.

Resta però una criticità. Gli interessi in deducibili sono utilizzabili solo in esercizi futuri e solo se vi è adeguata redditività. Una lettura letterale del comma 4-ter può quindi risultare penalizzante: rende imponibile una quota di sopravvenienza "a fronte" di interessi la cui deducibilità futura è incerta.

Esempio

- Reddito d'impresa (comprensivo della sopravvenienza): 200.000
- Sopravvenienza attiva: 300.000
- Perdita teorica (200.000 - 300.000): -100.000

- Interessi passivi in deducibili riportabili: 100.000

Primo presidio

La sopravvenienza concorre al reddito per 100.000, così da azzerare la perdita teorica.

Secondo confronto (interessi in deducibili)

Le posizioni soggettive rilevanti (100.000 di interessi) assorbono la parte residua della sopravvenienza.

In applicazione strettamente letterale:

- Sopravvenienza non imponibile: 100.000
- Reddito imponibile lordo: 200.000 - 100.000 = 100.000

Ne deriva un imponibile effettivo di 100.000, in corrispondenza di interessi che, in via ordinaria, sarebbero deducibili solo in periodi futuri e in presenza di adeguata redditività.

In coerenza con la ratio della norma, è quindi preferibile ritenere che gli interessi passivi in deducibili che rendono imponibile la sopravvenienza possano essere dedotti nello stesso periodo, nei limiti della quota resa imponibile. In tal modo si evita sia la duplicazione del beneficio fiscale sia un aggravio immediato dell'imposizione per l'impresa in risanamento.

Questa interpretazione è stata accolta anche dall'Agenzia delle entrate nelle risposte a interpello n. 85/2018 e n. 120/2018.

Eccedenza Ace

Analoga è la funzione dell'eccedenza Ace. Anche essa è un beneficio fiscale differito, utilizzabile negli esercizi successivi se vi è capienza. Se la sopravvenienza fosse esclusa integralmente senza considerarla, l'impresa conserverebbe un'ulteriore capacità di abbattimento del reddito futuro.

Perciò, nelle procedure di risanamento, la sopravvenienza da esdebitazione è esclusa da imposizione solo per la parte che eccede anche l'eventuale eccedenza Ace disponibile. L'eccedenza Ace viene quindi "consumata" nel meccanismo di neutralizzazione del comma 4-ter, come avviene per le perdite pregresse e per le eccedenze di interessi passivi.

4.6. Coordinamento tra perdite pregresse, interessi in deducibili ed eccedenze Ace in caso di incapienza della sopravvenienza attiva

Può verificarsi che il complesso delle posizioni soggettive rilevanti ai sensi del comma 4-ter, perdite fiscali pregresse, eccedenze di interessi passivi in deducibili ai sensi dell'art. 96 Tuir ed eccedenze Ace, ecceda l'ammontare della sopravvenienza attiva derivante dall'esdebitazione. In tale ipotesi, la sopravvenienza risulta insufficiente ad assorbire integralmente dette posizioni, e si pone il problema di individuare quali debbano ritenersi "consumate" in via prioritaria.

È necessario distinguere, in primo luogo, tra la perdita di periodo e le posizioni soggettive autonomamente riportabili.

La perdita di periodo non costituisce una posizione soggettiva in senso proprio, bensì un dato tecnico determinato in via virtuale: essa serve a

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

individuare la quota di sopravvenienza che deve concorrere alla formazione del reddito, al fine di evitare che si generi una nuova perdita fiscale riportabile. Per sua natura, opera dunque come primo presidio nell'ordine di assorbimento, in via logicamente anteriore rispetto alle altre poste.

Le perdite pregresse, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze Ace costituiscono invece posizioni soggettive distinte e autonomamente riportabili. Quando la sopravvenienza è incapiente rispetto alla loro sommatoria, l'impresa dispone in linea di principio di un margine di scelta circa la modulazione dell'assorbimento tra tali poste.

Tale flessibilità incontra tuttavia un limite: qualora residui un reddito imponibile dopo l'operazione di assorbimento, le perdite pregresse devono essere obbligatoriamente utilizzate ai sensi dell'art. 84, comma 1, Tuir. Tale utilizzo può avvenire, peraltro, soltanto successivamente all'operazione (da effettuarsi in sede di determinazione del reddito d'impresa), di variazione in diminuzione relativa alle eccedenze di interessi passivi riportate.

5. L'applicabilità della disciplina alle rinunce dei soci e alla conversione dei crediti

Il comma 4-ter dell'art. 88 Tuir prevede espressamente che le disposizioni si applichino anche alle operazioni del comma 4-bis. Rientrano in tale ambito la rinuncia dei soci ai crediti verso la società e la conversione di tali crediti in partecipazioni. Se queste operazioni avvengono nell'ambito di una procedura di regolazione della crisi, il trattamento fiscale va ricostruito coordinando le due norme.

Il comma 4-bis disciplina il regime ordinario delle rinunce dei soci, prevedendo che la rinuncia al credito non genera sopravvenienza attiva imponibile entro il limite del valore fiscale del credito in capo al socio. Solo l'eventuale differenza tra il valore nominale del debito e il valore fiscale del credito costituisce, per la società debitrice, una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante.

Il valore fiscale del credito del socio può tuttavia non coincidere con il valore nominale e dipendere dalla sua origine fiscale. Esso può risultare inferiore, per esempio, quando il credito sia stato acquistato a un prezzo inferiore al nominale, quando siano state effettuate svalutazioni o deduzioni fiscali, oppure in presenza di operazioni infragruppo o cessioni del credito che abbiano inciso sul riconoscimento fiscale. In tali casi, la differenza tra valore nominale e valore fiscale rappresenta la sopravvenienza attiva potenzialmente imponibile per la società debitrice.

Il rinvio contenuto nell'ultimo periodo del comma 4-ter impone quindi di chiarire il rapporto tra le disposizioni. Secondo un primo orientamento, in presenza di una procedura concorsuale, il comma 4-ter assorbirebbe integralmente il comma 4-bis. In tal caso, il valore fiscale del credito del socio diventerebbe irrilevante.

È però preferibile — ed è l'interpretazione oggi accolta dall'Agenzia delle entrate (risposte n. 85/2018 e n. 221/2025) — la tesi del coordinamento, in base alla quale il comma 4-ter non sostituisce il comma 4-bis, ma opera dopo di esso.

In questa prospettiva, il meccanismo si articola in due passaggi:

1. Applicazione del comma 4-bis: si determina la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale del debito e valore fiscale del credito in capo al socio. Solo tale differenza rileva come componente positivo di reddito.

2. Applicazione del comma 4-ter: la sopravvenienza così determinata segue il regime della procedura in cui l'operazione si inserisce:

a) nelle procedure liquidatorie, è integralmente esclusa da imposizione;

b) nelle procedure di risanamento, è esclusa solo per la parte che eccede perdite pregresse e di periodo, eccedenze Ace e interessi passivi indeducibili.

La relazione illustrativa al dlgs n. 147/2015 conferma questa lettura. Precisa infatti che, nei casi del comma 4-bis, continuano ad applicarsi le regole di riduzione o eliminazione della tassazione previste dal comma 4-ter per le procedure concorsuali.

6. Il trattamento delle sopravvenienze da esdebitamento ai fini Irap

A differenza dell'Ires, la disciplina Irap non prevede una norma specifica sul trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nelle procedure di regolazione della crisi d'impresa (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani attestati). In mancanza di una previsione analoga all'art. 88, comma 4-ter, Tuir, il regime va ricostruito sulla base dei principi generali di determinazione della base imponibile Irap.

Per le società di capitali, il valore della produzione netta è determinato secondo il meccanismo della "presa diretta" dal bilancio, previsto dall'art. 5 del dlgs n. 446/1997. La base imponibile deriva quindi dalle componenti del conto economico, come classificate nel bilancio civilistico, restando escluse le voci di natura finanziaria.

I principi contabili nazionali confermano tale impostazione. L'Oic 19 (debiti) qualifica i proventi da ristrutturazione del debito come componenti positivi di natura finanziaria. L'Oic 12 precisa che tali proventi vanno iscritti tra i proventi diversi della gestione finanziaria, e non tra le componenti della gestione caratteristica rilevanti per il valore della produzione.

In base a questi criteri, le sopravvenienze attive da esdebitazione non concorrono alla base imponibile Irap. Non si tratta infatti di rettifica di costi o ricavi riferibili all'attività produttiva, ma dell'effetto di un evento finanziario: la ristrutturazione o l'estinzione parziale di un debito.

Una conferma indiretta di tale impostazione emerge anche dalla prassi amministrativa. In particolare, le risposte a interpello Agenzia delle entrate n. 954-688/2013 e Dre Lombardia n. 904-211/2016, in materia di concordato preventivo, nonché la risposta Dre Marche n. 910-78/2015, relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti, hanno escluso dal valore della produzione netta le sopravvenienze attive deri-

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

vanti dalla falcidia concordataria. In tali casi, i proventi erano classificati nella voce E.20 "Proventi straordinari" del conto economico (voce eliminata a partire dal 2016), non rilevanti ai fini del tributo regionale.

In tali pronunce è stata altresì esclusa l'applicazione del principio di correlazione di cui all'art. 5, comma 4, del dlgs n. 446/1997, secondo il quale assumono rilevanza ai fini Irap anche componenti classificati in voci diverse da quelle ordinariamente rilevanti quando risultano correlati a componenti del valore della produzione riferibili ad altri periodi d'imposta. Come chiarito nelle citate risposte a interpello, tale principio trova applicazione esclusivamente con riferimento ai componenti reddituali che costituiscono rettifica di proventi o oneri già rilevanti ai fini Irap in esercizi precedenti (quali, per esempio, resi, abbuoni o analoghe rettifiche). Diversamente, esso non può operare quando il componente positivo deriva dalla rideeterminazione di un credito o di un debito conseguente a valutazioni concernenti la capacità finanziaria del debitore di adempiere alla propria obbligazione.

Tali considerazioni possono ritenersi valide anche nel vigente assetto contabile, nonostante l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico, poiché la normativa Irap sul punto non ha subito modifiche.

Un ulteriore elemento di conferma proviene dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11217/2011, ha chiarito che le perdite su crediti indeducibili ai fini Irap sono solo quelle che derivano dalla riduzione di crediti già determinati nel loro ammontare e successivamente non incassati. Non rientrano invece in tale categoria (ma in quella finanziaria) le riduzioni del credito derivanti da una definizione pattizia del rapporto, nella quale l'importo finale del credito risulta inferiore a quello originariamente previsto.

Alla luce di tali elementi sistematici, appare dunque preferibile ritenere che le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nell'ambito delle procedure di crisi siano integralmente escluse dalla base imponibile Irap. Tale conclusione vale indipendentemente dalla natura originaria del debito falcidiato. Deve pertanto considerarsi superata la tesi che limitava l'irrilevanza alle sole riduzioni di debiti finanziari (per esempio bancari), ritenendo invece impongibili quelle relative a debiti commerciali. Ciò che assume rilievo, infatti, non è la natura del debito originario, bensì la natura finanziaria dell'evento che genera la sopravvenienza, ossia la ristrutturazione o l'esdebitazione intervenuta nel contesto della crisi dell'impresa.

7. L'irrilevanza delle plusvalenze nel concordato con cessione dei beni e i limiti all'estensione ad altri istituti

L'art. 86, comma 5, Tuir stabilisce che «la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamen-

to». Si tratta di una disciplina speciale che deroga al principio generale di imponibilità delle plusvalenze realizzate in sede di cessione di beni d'impresa, in presenza di una situazione patologica dell'impresa stessa.

La disposizione è espressione di una duplice ratio:

- evitare che la procedura concordataria sia aggravata da un ulteriore debito tributario che ridurrebbe la massa disponibile per i creditori;
- tenere conto dello spossamento sostanziale del patrimonio del debitore nel concordato con cessione dei beni, che rende difficilmente configurabile una concreta capacità contributiva.

Secondo un'interpretazione diffusa, l'art. 86, comma 5, Tuir esclude da imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori nel concordato preventivo senza distinguere tra concordato liquidatorio e concordato con finalità di risanamento. La detassazione opererebbe quindi in tutte le ipotesi di concordato con cessio bonorum, indipendentemente dal fatto che la procedura si concluda con la cessazione dell'attività o con la prosecuzione dell'impresa.

Tale impostazione, coerente con parte della giurisprudenza e della prassi amministrativa, è stata però ridimensionata dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 462 del 31 ottobre 2019. In tale sede è stato affermato che l'art. 86, comma 5, non si applica alla vendita di beni non funzionali alla continuità aziendale nell'ambito di un concordato con continuità, ritenendo che la non imponibilità delle plusvalenze presupponga una situazione assimilabile alla liquidazione dell'impresa, nella quale, dopo il concordato, non prosegue l'esercizio dell'attività.

7.1. Ambito oggettivo: il momento rilevante e le operazioni interessate

È pacifico che l'irrilevanza delle plusvalenze non riguarda il mero trasferimento della disponibilità dei beni agli organi della procedura, bensì il momento del realizzo economico: le successive vendite a terzi effettuate dal commissario giudiziale o dal liquidatore in esecuzione del piano concordatario. In altre parole, la norma prende in considerazione l'effettiva cessione a terzi contro corrispettivo e non il passaggio formale della legittimazione a disporre.

Esempio	
Voce	Importo
Attivo complessivo realizzato	1.200
Debiti e spese procedura	1.000
Residuo a disposizione della società	200

CRISI DI IMPRESA: LE REGOLE FISCALI

7.2. Ambito soggettivo: il requisito della titolarità dei beni

Il regime agevolativo si applica esclusivamente al soggetto ammesso al concordato preventivo che sia proprietario dei beni oggetto di liquidazione. Per l'applicazione dell'art. 86, comma 5, Tuir è necessario che il soggetto sia formalmente assoggettato alla procedura di concordato preventivo e i beni ceduti ai creditori o a terzi nell'ambito dell'esecuzione del concordato siano di proprietà del medesimo soggetto (risposta 280/2025).

Ne consegue che non possono beneficiare del regime:

- le plusvalenze realizzate da società controllate o collegate della concordataria, anche se le cessioni avvengono in funzione del piano concordatario del gruppo;
- le plusvalenze realizzate da soggetti terzi contrattualmente coinvolti nella procedura.

7.3. Il problema del residuo attivo post-procedura

La questione dell'eventuale residuo attivo una volta soddisfatti integralmente i creditori e coperte le spese della procedura è particolarmente delicata. Letteralmente, l'art. 86, comma 5, non distingue tra la parte della plusvalenza destinata alla massa e quella eccedente. Tuttavia, una lettura sistematica e teleologica porta a ritenere imponente l'attivo residuo che rientri nella disponibilità del debitore, perché in tal caso viene meno il presupposto dello spossessamento integrale che giustifica l'esclusione da imposizione.

Se al termine della procedura residua un patrimonio in capo alla società o all'imprenditore, tale eccedenza costituisce manifestazione attuale di capacità contributiva, assimilabile al surplus tassato in ambito concorsuale; anche l'Agenzia delle entrate ha affermato la tassabilità dell'eventuale quota di attivo non destinata al soddisfacimento dei creditori (risposta a interpello 280/2025).

7.4. Limiti all'estensione ad altri strumenti di regolazione della crisi

L'estensione del regime di irrilevanza delle plusvalenze ad altri istituti (accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, composizione negoziata della crisi) presenta limiti stringenti.

Letteralmente l'art. 86, comma 5, Tuir fa riferimento esclusivo al concordato preventivo con cessione dei beni; le norme che incidono sul presupposto impositivo non sono suscettibili di applicazione analogica con l'effetto che l'estensione automatica ad altri istituti non è consentita.

Gli accordi di ristrutturazione da debiti ex art. 182-bis L. Fall. (57 nel Codice della crisi) perseguono in genere finalità di risanamento e prosecuzione dell'attività. La circolare n. 6/E del 2022 sottolinea l'autonomia dell'istituto rispetto alle procedure concorsuali liquidatorie e chiarisce che il reddito continua a essere determinato in via ordinaria. Pertanto, le plusvalenze realizzate nell'ambito di tali accordi sono, in linea di principio, imponibili.

Analogamente, per i piani attestati (disciplinati dall'art. 56 del Codice della crisi) si applicano regole specifiche per le sopravvenienze attive (art. 88, comma 4 ter, Tuir), ma non è prevista la trasposizione dell'irrilevanza delle plusvalenze prevista dall'art. 86, comma 5 (Agenzia delle entrate, Interpello n. 222/2024).

Sull'applicabilità alla composizione negoziata disciplinata dagli artt. 12s.s. la prassi amministrativa ha escluso l'operatività dell'art. 86, comma 5, anche quando la procedura si traduca nella cessione di un compendio aziendale: il legislatore, nel disciplinare i benefici fiscali connessi alla composizione negoziata, ha richiamato espressamente altre disposizioni (artt. 88, comma 4 ter e 101, comma 5, Tuir, nonché art. 26, comma 3 bis, dpr 633/1972) senza menzionare l'art. 86 (Agenzia delle entrate, Interpello n. 178/2025). Tale scelta è interpretata come indice della volontà di non estendere alla composizione negoziata il regime di irrilevanza proprio del concordato con cessione dei beni.

In conclusione, al di fuori dell'ambito dei concordati con finalità liquidatoria, sia sotto il profilo soggettivo (quando il soggetto non è in concordato o non è proprietario dei beni), sia sotto il profilo oggettivo (come nei concordati in continuità o nelle ipotesi di eccedenze patrimoniali non destinate alla massa), sia infine sotto il profilo tipologico (accordi di ristrutturazione, piani attestati di risanamento, composizione negoziata), trovano applicazione le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa, con conseguente piena imponibilità delle plusvalenze realizzate.